La Voce del PVC

PVC FORUM ITALIA
CENTRO DI INFORMAZIONE SUL PVC

Numero 525, 18 luglio 2017

Prodotti da Costruzione: pubblicato il Decreto legislativo che regola il mercato

Il 10 luglio 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106** *"Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011"* che entrerà in vigore il **9 agosto**.
Il nuovo documento disciplina nello specifico l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo CPR che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE. Restano ferme le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche sulla progettazione, esecuzione/collaudo e manutenzione delle opere da costruzione.

Approvato su volontà del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dei Trasporti, Ministero Sviluppo Economico, Ministero di Giustizia e Vigili del Fuoco, il DL 106/2017 nasce con l'obiettivo di regolare e semplificare il quadro normativo relativo ai prodotti da costruzione in funzione del Regolamento CPR migliorando trasparenza, efficacia, rispetto e armonizzazione delle misure esistenti. Fissa le condizioni per l'immissione dei prodotti sul mercato, le regole per la dichiarazione di prestazione DoP (art.6) e le informazioni e istruzioni sulla sicurezza dei prodotti, coinvolgendo l'intera filiera: fabbricanti, costruttori, direttori lavori, collaudatori e anche i progettisti.

Particolarmente significativo, anche perché nuovo nel settore, è l'introduzione di un dettagliato sistema di controlli, vigilanza e sanzioni amministrative e penali (Capo V) estese a tutti i soggetti coinvolti nella filiera e inasprite in caso di materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
Riportiamo una sintesi del nuovo regime sanzionatorio riferito al fabbricante (art. 19), al costruttore/direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/collaudatore e al progettista (art. 20).

Violazione degli obblighi di Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE da parte del fabbricante

- Il fabbricante che viola l'obbligo di redigere la *Dichiarazione di Prestazione* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che viola l'obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
- Il fabbricante che redige la *Dichiarazione di Prestazione* non rispettando le prescrizioni ivi previste è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro; il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a 2 mesi e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
- Il fabbricante che fornisce la *Dichiarazione di Prestazione* violando le prescrizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 305/2011 e di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

- Il fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative all'uso della *Marcatura CE* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a 6 mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
- Il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 per l'apposizione della *Marcatura CE* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a 6 mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione

- Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5, del presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
- Il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di *Dichiarazione di Prestazione* e *Marcatura CE* di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a 3 mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

Tra le altre novità segnaliamo l'istituzione del **Comitato Nazionale di Coordinamento per i Prodotti da Costruzione** (art. 3), presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici, che coordinerà le attività delle amministrazioni competenti nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare uniformità e controllo delle attività di certificazione e prova dei materiali utilizzati nei cantieri. E la creazione dell'**Organismo Nazionale per la Valutazione Tecnica Europea** (ETA) (art. 7) che raccoglie in un unico Soggetto le attività finora svolte da diverse PP.AA nel campo della valutazione europea dei prodotti da costruzione innovativi o non già coperti da norme.

Il DL 106/2017 è diviso in 5 capi:
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea
Capo III - Organismi notificati
Capo IV - Proventi e tariffe
Capo V - Controllo, vigilanza e sanzioni
Capo VI - Disposizioni finali e transitorie

L'intero documento è scaricabile dal sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al seguente **LINK**.